



Unione europea  
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO



## FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020

Asse 3 Istruzione Formazione

Priorità 10.i - Ob. 10

**L.R. n. 8 del 31/03/2017 e s.m.i.**

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria  
Direzione Formazione e Istruzione

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE 2021/2022

**Direttiva per la presentazione di progetti di istruzione e formazione professionale  
nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia,  
per la realizzazione e la finanziabilità di interventi di secondo anno  
dei percorsi IeFP di cui alla L. 53/2003 e al D.Lgs. n. 226/2005**

PER GIOVANI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE



f193cbb7



## Indice

<b>I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI</b> .....	4
1. Riferimenti legislativi e normativi .....	4
2. Obiettivi generali .....	7
3. Tipologie progettuali .....	8
3.a. Caratteristiche degli interventi	9
3.b. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione	10
4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula; applicazione D.Lgs. n. 39/2014 .....	10
5. Requisiti delle sedi .....	11
6. Destinatari .....	12
6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione	12
6.b. Accorpamenti per sottouniverso negli interventi	13
6.c. Deroche per sottouniverso negli interventi	13
7. Definizione delle figure professionali .....	13
7.a. Sezione benessere	15
8. Azioni specifiche per la disabilità .....	16
8.a. Deroche per sottouniverso	16
9. Metodologia .....	16
9.a. Azienda formativa	17
9.b. Impresa civica	18
10. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili .....	19
11. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti .....	19
11.a. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento	20
12. Forme di partenariato .....	21
13. Delega .....	22
14. Risorse necessarie e vincoli finanziari .....	22
14.a. Parametri aggiuntivi	25
14.b. Spese di frequenza a carico degli allievi	26
14.c. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza	26
15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti .....	26
16. Procedure e criteri di valutazione .....	28
16.a. Criteri di ammissibilità	29
16.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto	29
16.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi	29
16.d. Griglia per la scheda di valutazione	30
17. Tempi ed esiti delle istruttorie .....	32
18. Comunicazioni .....	32
19. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi .....	33
20. Indicazione del foro competente .....	33
21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. ....	33
22. Tutela della privacy .....	33
23. Obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche .....	33
<b>II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI</b> .....	35



1.	Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative .....	35
2.	Gestione delle attività: attività di selezione .....	35
3.	Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti.....	36
4.	Gestione delle attività: registrazione delle attività.....	36
5.	Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento.....	36
6.	Gestione delle attività: gestione delle attività formative.....	36
7.	Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche.....	37
8.	Gestione delle attività: attività didattica residenziale fuori sede.....	38
9.	Gestione delle attività: esercitazioni pratiche.....	38
10.	Gestione delle attività: gestione degli interventi di formazione a distanza (FAD) / e-learning .	39
11.	Gestione delle attività: sicurezza .....	39
12.	Gestione delle attività: variazioni .....	39
13.	Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento .....	40
14.	Gestione delle attività: monitoraggio.....	40
15.	Gestione delle attività: adempimenti conclusivi .....	40
16.	Gestione delle attività: chiusura delle operazioni .....	41
17.	Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi .....	41
18.	Presentazione dell'attestazione finale delle attività (rendiconto finale).....	41
	APPENDICE 1 - Articolazione didattica dei percorsi triennali .....	43
	APPENDICE 2 - Interventi di secondo anno: figure professionali percorsi triennali .....	45



## I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

### 1. Riferimenti legislativi e normativi

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui al decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, art. 24, comma 1, lettera c) , ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, art. 61;
- Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10 che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice di condotta europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi

AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA  
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE  
POR FSE 2014-2020

Direttiva

Interventi di secondo anno comparti vari, benessere, edilizia  
AF 2021/2022



f193cbb7



e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) 2020/460, di modifica dei Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 che adotta l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", del Regolamento (UE) 2020/558, che introduce misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 e, altresì, della Comunicazione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii, che consente agli Stati membri di adottare misure di sostegno temporaneo al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato;
- Decisione di Esecuzione della Commissione C(2014) 8021 final del 29/10/2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;
- Decisione di Esecuzione della Commissione C(2014) 9751 final del 12/12/2014 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia e successive modifiche al POR;
- Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 8658 final del 07/12/2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9751 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Veneto – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
- Comunicazione della Commissione europea "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" – Bruxelles, 3.3.2010 COM(2010)2020 Italia 2020 – Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro – 16 giugno 2010;



- D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- Art. 35 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. 58/2019, che ha modificato l’art. 1, commi da 125 a 129 della L. n.124/2017;
- Legge regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, così come modificata dalla legge regionale n. 21 dell’8 giugno 2012;
- Legge regionale n. 8 del 31 marzo 2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, come modificata con legge regionale 20 aprile 2018, n. 15;
- Legge 28/3/2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: Legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624;
- D.Lgs. 15/4/2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- D.Lgs. 17/10/2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- D.Lgs. 159 del 06/09/2011 e s.m.i.” Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione”;
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) limitatamente all’art. 35 convertito in L. 58/2019 che ha modificato art. 1, commi da 125 a 129 della L. n.124/2017;
- Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296- Documento tecnico – Allegato 1: Assi culturali – Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria;
- Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 (MPI/MLPS) siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14.2.2008;
- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l’adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l’offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;
- L.R. n. 39 del 29/11/2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e s.m.i.;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e s.m.i.;
- L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, come modificata con L.R. n. 15 del 20 aprile 2018;
- Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio Atti n. 155/CSR del 1 agosto 2019;
- Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l’assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n 56 del 7/7/2020 che recepisce l’Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1 agosto 2019 n. 155/CSR;
- DGR n. 2646 del 18/12/2012 “Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere



- all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum;
- DGR n. 669 del 28/4/2015 "Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020";
  - DGR n. 670 del 28/4/2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020" e s.m.i.;
  - DGR n. 671 del 28/4/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard";
  - DGR n. 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
  - DGR n. 1119 del 30/7/2019 "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico 2020/2021. Linee guida (Art. 138 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)";
  - DGR n. 1898 del 17/12/2019 "Programmazione dell'offerta formativa negli istituti scolastici del secondo ciclo e dell'offerta di istruzione e formazione professionale nelle scuole di formazione professionale e in sussidiarietà negli Istituti Professionali di Stato per l'Anno Scolastico-Formativo 2020-2021. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138. DGR n. 1119 del 30 luglio 2019;
  - DGR n. 914 del 9/7/2020 "Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 53/2003 e D. Lgs. n. 226/2005 "Recepimento degli Accordi stipulati in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1 agosto 2019 n. 155/CSR e 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9, riguardanti l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali ed elementi correlati";
  - Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria n. 38 del 18 settembre 2020 di approvazione della nuova versione del Testo Unico per i Beneficiari del POR FSE 2014 – 2020.

Per la sola sezione benessere inoltre:

- Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";
- L.R. 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista";
- Legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- L.R. 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore".

## 2. Obiettivi generali

La Regione Veneto ha recepito i 2 Accordi con la DGR n. 914 del 9/7/2020 "Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 53/2003 e D. Lgs. n. 226/2005 "Recepimento degli Accordi stipulati in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1 agosto 2019 n. 155/CSR e 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9, riguardanti l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali ed elementi correlati".

Il Regolamento n. 1304/2013 individua in particolare tra le priorità di investimento ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione.

Con il presente provvedimento si intende dare esecuzione alla programmazione 2014/2020, nell'ambito della priorità di investimento sopra citata, che si configura nell'Asse 3 – Istruzione e Formazione e che prevede tra le principali Azioni "percorsi formativi di IeFP integrati con il territorio e accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell'offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori, in modo da aumentarne l'attrattività" e che trova rispondenza e finanziabilità nell'ambito del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Veneto in Italia, approvato con Decisione Comunitaria C(2014), 9751 finale del 12/12/2014 e modificato con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 8658 final del 07/12/2018.



Il clima economico e sociale sfavorevole ai giovani può scoraggiare non solo la ricerca del lavoro, ma anche l'impegno nell'istruzione e formazione.

L'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), realizzata attraverso i Centri di Formazione Professionale (CFP) accreditati (ora Scuole della Formazione Professionale) che coinvolge ogni anno in Veneto circa 20.000 minori, ha svolto in questi anni un ruolo fondamentale nell'innalzamento complessivo della qualità dell'istruzione secondaria e nel contenimento degli abbandoni scolastici prematuri, il cui tasso in Veneto si assesta su parametri vicini agli obiettivi fissati dall'Unione Europea.

Le dimensioni e l'importanza che l'IeFP assume tra le politiche regionali per l'istruzione, trovano espressione nella Legge Regionale n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto", configurato come un sistema unitario costituito dal sottosistema dell'istruzione e dal sottosistema dell'IeFP.

Si riporta di seguito lo schema relativo all'ambito di riferimento nel POR FSE 2014/2020.

Asse prioritario	3. Istruzione e formazione
Priorità di investimento	10.i. Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere l'uguaglianza di accesso ad una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere l'istruzione e formazione
Obiettivo specifico	10. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno della UE	Diminuire il tasso di fallimento formativo precoce e il tasso di dispersione scolastica e formativa sviluppando sistemi di istruzione e formazione professionale che tengano conto delle reali capacità e potenzialità dei soggetti e che si pongano in una logica inclusiva e di valorizzazione delle singole competenze e capacità individuali
Risultato atteso Accordo di Partenariato	10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
Azioni	Percorsi formativi di IeFP integrati con il territorio e accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell'offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori, in modo da aumentarne l'attrattività
Indicatori di risultato	CR03 Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento
Indicatori di realizzazione	Numero totale di partecipanti

### 3. Tipologie progettuali

In adesione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva possono essere presentati progetti quadro, nelle distinte sezioni comparti vari, benessere ed edilizia per la realizzazione e la finanziabilità di interventi formativi di secondo anno FI/Q2T ciascuno della durata di 990 ore, prosecuzione di interventi avviati nell'A.F. 2020/21 e che giungeranno a qualifica nell'AF 2022/2023.

**Si raccomanda che ciascun progetto quadro sia distinto per sezione;** esso potrà prevedere al massimo la realizzazione di dieci interventi formativi, fatte salve le limitazioni previste al punto 10 della presente Direttiva.

Risultando possibile presentare progetti per il riconoscimento di interventi formativi ammissibili ma non finanziabili, per i quali l'Ente beneficiario richieda la realizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione detti interventi, devono essere oggetto di specifico progetto.





Gli interventi di primo anno e di terzo anno sono oggetto di un bando specifico, così come gli interventi di presso gli ex CFP Provinciali della città Metropolitana di Venezia o della Provincia di Treviso.

### 3.a. Caratteristiche degli interventi

Gli interventi proposti devono essere:

- a svolgimento diurno;
- strutturati secondo l'impianto riportato nell'Appendice 1;
- finalizzati al conseguimento di una qualifica delle sezioni comparti vari o edilizia o benessere, riferite alle figure previste dal Repertorio Nazionale dell'offerta di IeFP 2011 e 2012 o dalle curvature regionali approvate e presenti in Allegato 2;
- realizzati nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dagli artt. 15-22 del D.Lgs n. 226/2005.

Gli interventi proposti devono quindi garantire:

- la personalizzazione dei percorsi, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
- l'acquisizione, per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 5 D. Lgs 226/2005, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;
- l'insegnamento della religione cattolica, come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie. Per gli allievi che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica potranno essere programmate attività alternative di docenza/tutoraggio;
- l'adozione di modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, adottate dai docenti sia singolarmente che collegialmente;
- che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

I progetti dovranno pertanto descrivere le modalità di valutazione e di certificazione, con particolare riferimento:

- alle modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, che si intendono adottare;
- alla certificazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento, che sarà utilizzata per documentare il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
- con quali modalità e con che frequenza il soggetto proponente intende gestire i contatti con le famiglie;
- se è previsto un patto formativo, e in tal caso evidenziarne i contenuti e le modalità di condivisione con le famiglie degli iscritti.

Nell'architettura complessiva dei percorsi triennali può essere previsto l'inserimento di:

- a) attività di accoglienza all'inizio dell'attività didattica,
- b) attività di accompagnamento al lavoro, intesa anche come valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage,
- c) unità formative di approfondimento, destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del territorio.

Potranno inoltre essere realizzati interventi, diversi e ulteriori da quelli previsti dal successivo punto 3.b), progettati in considerazione della specificità dell'allievo.

I percorsi personalizzati di supporto formativo, già previsti per gli allievi certificati (L. n. 104/92 e L. n. 170/2010) inseriti in qualifica, possono essere rivolti anche ad altri studenti per i quali si rilevino difficoltà cognitive o comportamentali, non riferibili a disabilità specifiche e certificabili o a forte rischio di dispersione scolastica.



Per l'allievo, ove non sia presente alcun tipo di certificazione, l'intervento personalizzato, definito sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, sarà formalizzato in un documento trattenuto agli atti della sede formativa e sottoscritto dal Responsabile di sede/corso, dai Docenti del corso, dal team di supporto - ove presente - e dalla famiglia.

La richiesta di attivazione del percorso personalizzato, formalizzata su apposito modulo dovrà essere inviata alla Regione per l'autorizzazione almeno 15 giorni prima dell'avvio del percorso. Il monte ore realizzato in questa tipologia di interventi concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione agli scrutini/esame di qualifica.

Il rilascio dell'attestato di qualifica professionale è previsto a conclusione del terzo anno del percorso triennale, previo superamento delle prove finali previste dall'art. 20 c. 1 lett. C. del D.Lgs. n. 226/2005 e regolate dall'art.14 della L.R. n. 8/2017 e dalle disposizioni regionali vigenti (nonché dai decreti dirigenziali di attuazione con cui sono definiti moduli e vademecum).

### **3.b. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione**

Al fine di innalzare la qualità dei percorsi di IeFP, in linea con l'orientamento espresso dalla Giunta regionale con DGR n. 2891 del 28/12/2012, i progetti dovranno prevedere l'erogazione di interventi individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione quali:

- percorsi individuali progettati in considerazione della specificità dell'allievo;
- percorsi per favorire un adeguato inserimento di giovani in situazione di disabilità o provenienti da un percorso scolastico o dal mondo del lavoro;
- iniziative di personalizzazione del processo di insegnamento e apprendimento al fine di garantire attenzione al successo formativo degli allievi svantaggiati attraverso il potenziamento dei talenti individuali e delle caratteristiche individuali cognitive, emotive e relazionali;
- percorsi personalizzati in alternanza scuola-lavoro, per favorire il successo formativo o l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro di studenti con difficoltà cognitive o comportamentali non riferibili a disabilità specifiche e certificabili.

Questi interventi individuali, quantificati complessivamente nell'ambito di ciascun progetto in misura non superiore a 25 ore per intervento, possono riguardare sia studenti iscritti al percorso, sia giovani non iscritti che contattino il CFP in vista di un possibile inserimento in un percorso, e saranno finanziati con l'Unità di Costo Standard riportata al successivo punto 14.

Nel caso in cui dette attività siano rivolte a utenti interni possono essere svolte anche durante le attività ordinarie, distaccando l'utente dal gruppo classe per effettuare l'intervento individuale.

Fermo restando che dovrà essere garantito a ciascun utente un percorso formativo non inferiore a 990 ore, la frequenza dell'intervento di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione agli scrutini, mentre non concorre ai fini del riconoscimento del contributo pubblico allievo.

Gli interventi rivolti a soggetti che non si iscrivono in corso d'anno al CFP non sono oggetto di monitoraggio.

### **4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula; applicazione D.Lgs. n. 39/2014**

Le attività educative e formative devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

La mancanza di requisiti accertata dalla competente struttura regionale comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nella misura prevista dal punto "Decurtazioni, revoche sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d'aula nel medesimo intervento formativo. Il tutor d'aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità



proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. E' quindi importante che tale ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo/educativo.

In applicazione del D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che abbia contatti diretti e regolari con i minori.

### 5. Requisiti delle sedi

In riferimento all'art. 21 del D.Lgs. n. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative, i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati esclusivamente in locali, sedi o spazi rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di mantenimento dell'accREDITAMENTO ai sensi della DGR n. 2120/2015 in capo all'ente proponente.

I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere validi per tutto l'Anno Formativo 2021/2022.

In caso fosse documentato l'avvio del procedimento per il rinnovo o il rilascio delle certificazioni e/o autorizzazioni necessarie, le stesse dovranno essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative.

Il progetto presentato dovrà riportare per ogni intervento l'indirizzo completo della sede o delle sedi di realizzazione.

È possibile richiedere l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative anche in spazi non ancora verificati ai sensi della succitata DGR n. 2120/2015, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3.

In tal caso l'OdF proponente dovrà allegare alla domanda di ammissione:

- modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
- copia dei documenti elencati nella modulistica.

L'avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.

Il procedimento per l'autorizzazione comprende due fasi:

1. verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
2. visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.

L'avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.

Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate che si rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di autorizzazione riferita a spazi non ancora verificati dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica.



Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative o al trasferimento delle attività nella nuova sede.

## 6. Destinatari

Gli interventi FI/Q2T sono rivolti ad allievi:

- soggetti al diritto-dovere all'istruzione-formazione;
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009;
- che abbiano ottenuto l'idoneità ovvero il riconoscimento di crediti formativi adeguati ad accedere all'intervento di secondo anno.

Per l'iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana.

L'OdF che riceve l'iscrizione dovrà accertare la valenza del titolo di studio in relazione all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, verificando, in particolare, che si tratti di titolo conclusivo di un ciclo di studi di durata non inferiore a 8 anni.

É fatto salvo il diritto di proseguire il percorso formativo fino al raggiungimento della qualifica professionale per gli allievi che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico o di istruzione e formazione, abbiano compiuto la maggiore età senza aver conseguito un titolo in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione – formazione.

Al di fuori delle ipotesi di continuità didattica - che in seguito ai passaggi tra sistemi può intervenire anche rispetto ad un diverso percorso scolastico o formativo frequentato presso una Scuola secondaria di secondo grado o una Scuola della Formazione professionale/CFP - la richiesta di iscrizione ai percorsi triennali di utenti maggiorenni ovvero di utenti minorenni che abbiano già conseguito una qualifica di IeFP, può essere accolta a discrezione dell'ente, ma non rileva né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali.

Eventuali utenti accolti dall'OdF anche se privi dei requisiti di ammissione al corso e che non rilevano né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali, devono essere inseriti nel sistema gestionale con lo stato di "fuori rendiconto".

L'assenza dei requisiti nei destinatari che concorrono a formare il numero minimo richiesto per l'avvio e per la conclusione, accertata successivamente all'avvio del corso, comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nelle misure previste dal punto "Decurtazioni, revoche sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Analoga disposizione verrà applicata in sede rendicontale a eventuali interventi in cui, a conclusione delle attività, si riscontri un numero effettivo di frequentanti inferiore al minimo previsto per l'avvio o di formati inferiore al minimo di allievi formati previsti alla conclusione, nei termini di cui al successivo punto 6.a. *Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione.*

Per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato almeno 40 ore di presenza.

### **6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione**

Tenuto conto che gli interventi sono in prosecuzione degli interventi di primo anno dell'AF 2019/20 per i quali il Decreto n. 702 del 09/09/2020 "Indicazioni operative per l'avvio in sicurezza delle attività formative delle Scuole della Formazione Professionale del Veneto per l'anno scolastico 2020/2021" consentiva "per il solo anno formativo 2020-2021- in deroga alle previsioni della Direttiva di riferimento e fatte salve le ulteriori disposizioni in essa contenute - l'avvio dei percorsi di primo anno per il conseguimento della qualifica di operatore, fino ad un minimo di 10 studenti in casi particolari adeguatamente motivati, fatta salva la deroga già prevista per le azioni specifiche per la disabilità" gli interventi formativi di secondo



anno (tipo FI/Q2T) devono essere attivati con un numero minimo di 10 allievi, pena il diniego all'autorizzazione all'avvio e devono concludersi con almeno 8 allievi formati.

SEZIONE	SECONDI ANNI	
	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
1. comparti vari	10	6
1. comparti vari - lavorazioni del legno	10	6
1. comparti vari - lavorazioni del marmo	10	6
2. servizi del benessere	10	6
3. edilizia - interventi senza cofinanziamento contributo privato Casse Edili	10	6

È fatta salva la possibilità di riconoscere ai sensi art.1, comma 3, lett. b) L.R. n. 8/2017 e di autorizzare all'avvio senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale eventuali interventi con un numero di allievi inferiore ai minimi previsti.

E' fatto obbligo al beneficiario di segnalare con urgenza eventuali casi di interventi avviati in cui decorsi 20 giorni di lezione il numero effettivo di frequentanti sia inferiore al minimo previsto per l'avvio.

Si considera formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore (990 ore).

Per frequentanti si intendono utenti, anche non formati, che abbiano registrato almeno 40 ore di presenza.

Gli interventi avviati con numero regolare di allievi e conclusi con un numero di formati inferiore al minimo sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 14.c.

#### 6.b. Accorpamenti per sottonumero negli interventi

Per garantire la continuità didattica per gli interventi di secondo anno (tipo FI/Q2T) potrà essere richiesto l'accorpamento di due interventi che presentino (anche in un solo corso) un numero di allievi inferiore al minimo richiesto: l'accorpamento dovrà riguardare un monte ore minimo non inferiore al 30% del monte ore complessivo del corso oggetto di accorpamento, con relativa decurtazione del contributo pubblico orario.

Tale accorpamento dovrà essere previsto, descritto e adeguatamente motivato nel progetto quadro.

Nel corso oggetto di accorpamento il contributo pubblico per allievo verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore.

#### 6.c. Deroche per sottonumero negli interventi

Potrà essere prevista la realizzazione di interventi di secondo anno in deroga al numero minimo di allievi (e quindi non accorpati) solo in casi particolari, debitamente motivati in relazione a problematiche di tipo territoriale e di efficacia didattica dell'azione.

La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede valutativa.

In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

### 7. Definizione delle figure professionali

La progettazione didattica dei percorsi formativi deve essere finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali definite nell'Accordo siglato il 1° agosto 2019 in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano prot. n. 155/2019 riguardante gli atti necessari per il



passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con Decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n 56 del 7/7/2020.

Più in dettaglio, le figure devono essere riferite alle figure di riferimento relative alle qualifiche professionali definite nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui all'Allegato 2 del citato Accordo CSR 155/2019, mentre la progettazione didattica dei percorsi dovrà essere riferita:

- all'Allegato 4 del citato Accordo CSR 155/2019 per le competenze di base - con le relative tabelle di equivalenza e correlazione -, fatto salvo il riferimento unitario al profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1, comma 5 e al relativo allegato A) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, nonché ai saperi ed alle competenze relativi agli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione di cui all'Allegato del Decreto Ministeriale n. 139 del 2007 al fine di assicurare l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo; il nuovo quadro degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base (linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche), si evidenzia essere comprensivo anche di quella digitale e di cittadinanza;
- per le competenze tecnico-professionali specifiche, alle specifiche descritte e declinate nelle singole schede di profilo di cui all' Allegato 2 all' Accordo del 1 agosto 2019.

Inoltre l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome del 18 dicembre 2019 oltre alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali ha anche approvato l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali di cui alle corrispondenti Competenze chiave europee ex Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, correlate alla classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (E.S.C.O.) e specificate nell'Allegato 2), quali risorse da promuovere a livello formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi indirizzi di Qualifica e Diploma professionale; per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Pertanto la Regione, potrà procedere con proprie disposizioni e nell'ambito delle proprie regolamentazioni, ferma restando l'autonomia didattico-formativa delle Istituzioni formative e scolastiche che erogano l'offerta di IeFP, alla definizione di criteri ed elementi minimi metodologici per avviare una eventuale sperimentazione avente ad oggetto:

- a. lo sviluppo formativo e la valutazione intermedia e finale delle suddette dimensioni;
- b. il loro posizionamento rispetto ai livelli QNQ/EQF III e IV, sulla base degli elementi minimi specificati nell'Allegato 2) al citato Accordo del 18 dicembre 2019.

Occorre tuttavia precisare che l'acquisizione da parte degli allievi e la valutazione delle suddette dimensioni non costituiscono requisito per l'ammissione all'esame finale, né oggetto di certificazione sugli Attestati finali di Qualifica e Diploma professionale e sull'Attestazione intermedia delle competenze, ferma restando la possibilità per la Regione di definire forme di loro messa in trasparenza in termini di informazioni aggiuntive sui suddetti Attestati.

Ancora, occorre inoltre rilevare che:

- tra le novità più rilevanti dall'integrazione e modifica del Repertorio vi è l'introduzione di indirizzi anche per figure di operatore che ne erano prive nel precedente Repertorio;
- per alcune figure risulta necessario un approfondimento da parte degli organismi di formazione per il ri-collocamento in termini di offerta, sia per l'evoluzione della domanda formativa che del mercato del lavoro, ma non ultimo per l'aggiornamento in termini di know how e dotazione strumentale;
- che nella fase di prima applicazione **l'allievo al termine del percorso acquisirà una qualifica con un solo indirizzo - ove previsto -**, fatti salvi i casi espressamente indicati dal Repertorio stesso – ad esempio per l'operatore alla riparazione di veicoli a motore, per il quale è opportuno abbinare l'indirizzo di Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici, elettrici, elettronici con l'indirizzo Riparazione e sostituzione di pneumatici - e di operatore agricolo - dove l'indirizzo Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini deve sempre considerarsi aggiuntivo rispetto ad almeno uno degli indirizzi previsti.



- non è possibile prevedere figure con indirizzi regionali se non già previsti nelle approvazioni dei corsi AF 2020/2021 già intervenute.

Per alcune figure risulta necessario un approfondimento da parte degli Organismi di Formazione per il ri-collocamento in termini di offerta, sia per l'evoluzione della domanda formativa che del mercato del lavoro, ma non ultimo per l'aggiornamento in termini di know how e dotazione strumentale; nell'AF 2020/2021 in particolare per le figure di:

- Operatore edile,
- Operatore elettrico,
- Operatore meccanico,

si era previsto un piano dell'offerta formativa basato sulla figura nazionale, rimandando ad ogni singola scuola di formazione, per ogni sede formativa, la definizione degli indirizzi erogabili.

Il Decreto n. 659//2020, ha correlato le figure di IeFP per i progetti già presenti ex DGR n. 429/2020 con le figure presenti nel Repertorio IeFP 2019, tra cui la figura "Operatore della trasformazione agroalimentare: profilo regionale gestione cantina, presentazione prodotto e conduzione vigneto" presentata dal CNOS FAP Veneto per la sede di Bardolino, già oggetto di approvazione con Decreto n 1498 del 03/12/2019; per tale figura, presente nell'elenco approvazione progetti e relativi interventi di cui al DDR n 596/2020, si autorizza la presentazione di uno specifico progetto che individui la corretta correlazione al nuovo Repertorio 2019 e adeggi la figura ai contenuti in termini di competenze e Area di attività (ADA) proposti e oggetto di validazione.

Nel corrente AF risulta possibile precisare gli indirizzi che si intende attivare per le figure di cui sopra o per altre la cui progettazione era rimasta ferma al livello della figura "comune" nazionale; risulta possibile altresì rinviare al terzo anno del percorso, ossia all'AF 2022/23, tale scelta, sempre ribadendo che **l'allievo al termine del percorso acquisirà una qualifica con un solo indirizzo -ove previsto-**.

Infine si evidenzia che avendo rilevato incongruenze tra l'indice delle figure e la scheda descrittiva della singola figura di operatore o tecnico nel Repertorio 2019, stante le indicazioni fornite da Tecnostruttura deve intendersi prevalente la denominazione utilizzata per la scheda descrittiva. Infatti il verbale del 21 novembre 2019 del Coordinamento Tecnico su Manutenzione e aggiornamento del Repertorio IeFP ha evidenziato "alcuni refusi contenuti nelle tabelle di indice delle figure di operatore e tecnico allegate all'Accordo del 1° agosto 2019, che reca denominazioni diverse da quelle delle schede degli standard formativi. Sono queste ultime denominazioni che fanno fede".

### 7.a. Sezione benessere

I contenuti didattici degli interventi progettati dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- per la qualifica di "Operatore del benessere: indirizzo estetica" (finalizzata a esercitare la professione di estetista in qualità di dipendente ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) L.R. n. 29/1991), i contenuti didattici troveranno riferimento nel "Programma didattico di qualifica professionale estetista" riferito al percorso da 1900 ore approvato in allegato D alla DGR n. 3290 del 21.12.2010. La qualifica "Operatore del benessere: indirizzo estetica" conseguita a conclusione del percorso triennale consente, in alternativa:
  - l'accesso ai corsi di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di "estetista";
  - l'inserimento lavorativo presso un'impresa di estetica.
- per la qualifica di "Operatore del benessere: indirizzo acconciatura" (finalizzata a esercitare la professione di acconciatore in qualità di dipendente ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) della legge 174/2005, i contenuti didattici troveranno riferimento nel programma riportato nell'allegato A alla DGR n. 1355/2012. La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale consente, in alternativa:
  - l'accesso ai corsi di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di "acconciatore";
  - l'inserimento lavorativo presso un'impresa di acconciatura.



Nella sezione benessere risulta possibile presentare solo interventi che mantengano distinti i percorsi per Operatore del benessere: indirizzo acconciatura e per Operatore del benessere: indirizzo estetica”.

### 8. Azioni specifiche per la disabilità

Nell’ambito dei progetti quadro possono essere proposte azioni specifiche per i giovani disabili consistenti in:

- a) azioni di tipo A: interventi personalizzati di supporto formativo per i giovani disabili certificati dalle ASL inseriti in interventi formativi ordinari;
- b) azioni di tipo B: interventi tipo FI/Q2TH (prosecuzione di interventi avviati nell’A.F. 2019/20), specifici per allievi con disabilità certificata dalle ASL (da acquisire agli atti del Centro) che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari.

Le azioni di tipo B sono finalizzate al conseguimento, a conclusione del terzo anno, di un certificato di competenze, fatta salva la possibilità di ammettere alle prove finali per il rilascio della qualifica professionale gli allievi che abbiano raggiunto competenze di base e tecnico – professionali in linea con gli standard previsti negli accordi nazionali.

Gli interventi formativi devono essere attivati con un numero minimo di 8 allievi e concludersi con almeno 6 allievi formati, considerando formato l’allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell’intervento pari ad almeno il 75% del monte ore, conformante a quanto previsto al punto 6.a.

Il contributo pubblico allievo (calcolato sul parametro allievo) verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore. Gli interventi conclusi con un numero di formati inferiore al minimo sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 14 c.

Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro allievo dei corsi per normodotati (per la sezione comparti vari euro 807,00 per allievo per un importo massimo di € 8.070,00).

#### 8.a. Deroche per sottonumero

Allo scopo di garantire la continuità didattica può essere prevista la realizzazione di interventi in deroga al numero minimo di allievi.

La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede valutativa.

In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

### 9. Metodologia

Ogni intervento si compone di più unità formative di apprendimento ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all’acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificate, riconducibili in modo univoco alla singola unità formativa di apprendimento e facilmente comprensibili all’utenza finale per permettere l’autovalutazione delle stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle competenze.

Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche) devono essere finalizzate all’accertamento dei livelli di padronanza raggiunti nei risultati di apprendimento attesi e devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari e più formatori.

Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.





La valutazione sul raggiungimento delle competenze di base e tecnico-professionali deve inoltre tener conto anche della maturazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dall'Unione Europea<sup>1</sup>.

Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della qualifica e che lo richiedano è rilasciato l'“Attestato di competenze”, così come rivisto dall'Accordo del 1° agosto 2019.

La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale può essere registrata sul “Libretto formativo del cittadino”, in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

A conclusione del percorso triennale verrà rilasciato d'ufficio il “Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione”, di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, compilato al termine dello scrutinio finale del secondo anno, se non consegnato precedentemente.

### 9.a. Azienda formativa

In attuazione di quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con interpello n. 3 del 2 febbraio 2011, che ha sancito l'applicabilità dell'art. 38 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 - recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” anche a tutti gli enti d'istruzione e formazione professionale regionali regolarmente accreditati per l'erogazione dei servizi in Diritto dovere, per l'anno formativo 2019/20 è data facoltà agli Organismi di formazione che realizzano interventi nella sezione “comparti vari” di avviare una azienda formativa finalizzata a svolgere la parte tecnico-professionale del percorso “in assetto lavorativo”, al fine di favorire l'apprendimento “in situazione reale”, e superare le distanze tra realtà scolastica e lavorativa.

Pertanto, tutte le attività svolte “in assetto lavorativo” ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'organismo di formazione.

Analoga facoltà è riconosciuta agli organismi formativi che realizzano interventi specifici per allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinario, in quanto in tale tipologia di intervento la formazione in assetto lavorativo può costituire uno strumento particolarmente utile a favorire l'interazione con il territorio e l'inclusione sociale.

Le condizioni per la realizzazione della formazione in assetto lavorativo sono le seguenti:

1. essere svolta esclusivamente nell'ambito del monte ore scolastico registrato a calendario. Viene riconosciuta agli effetti della maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame finale solo la formazione in assetto lavorativo realizzata in tale contesto;
2. costituire una modalità alternativa di svolgimento dei laboratori didattici e non può sostituire lo stage aziendale;
3. essere compresa entro il limite massimo di 150 ore per ciascun intervento formativo;
4. essere svolta senza scopo di lucro, nel rispetto degli aspetti contabili di seguito riportati.

Per l'attività “in assetto lavorativo” è prevista la partecipazione congiunta dell'intero gruppo classe, affiancato da un docente con almeno i requisiti di area tecnico professionale.

Per motivate ragioni formative/operative, è possibile erogare l'attività anche in piccoli gruppi, composti da un numero variabile di partecipanti, entro il limite massimo del 30% del monte ore complessivo (45 ore su 150).

Fermo restando l'obbligo di avere almeno un docente del corso, con requisiti di area tecnico professionale, quale figura di raccordo del percorso “in assetto lavorativo”, è data facoltà all'ente di valutare, tra i docenti del corso, la figura più idonea ad affiancare i piccoli gruppi nello svolgimento dell'attività diretta.

L'Azienda formativa deve inserirsi nel tessuto economico del territorio senza alterare gli equilibri di concorrenza e senza arrecare danno economico alle imprese che vi operano.

Per garantire lo scambio e la compartecipazione con il mondo imprenditoriale i progetti che prevedano attività in assetto lavorativo devono attivare obbligatoriamente un partenariato con almeno una associazione di categoria di rappresentanza del settore di riferimento.

<sup>1</sup> La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 individua le seguenti competenze chiave per l'apprendimento permanente: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale.



In difetto non verrà autorizzato l'avvio della formazione in assetto lavorativo. In considerazione della oggettiva difficoltà di movimento nel territorio e chiusura temporanea delle attività, la mancanza di schede di partenariato non costituisce motivo di esclusione. La presentazione delle schede partner può essere sostituita da un impegno a presentare successivamente le schede di adesione per i partner previsti.

Nel caso in cui per motivate esigenze operative, il percorso "in assetto lavorativo" venga svolto, sia totalmente che in parte, esternamente presso strutture di terzi, anche committenti, il Beneficiario dovrà stipulare apposita convenzione che garantisca il rispetto dei requisiti dell'attività.

Dal punto di vista contabile, il beneficiario dovrà dare evidenza, nel piano finanziario preventivo e consuntivo, dei costi originati dall'attività in assetto lavorativo, rendicontati a costi reali, e delle relative entrate previste, in quadratura con i relativi costi.

I costi reali ammissibili sono esclusivamente i seguenti:

- viaggi dei partecipanti per raggiungere la sede dell'attività, se in Comune diverso dalla sede del corso (voce di spesa B2.14);
- materiali di consumo e materiali didattici ad utilizzo esclusivo dell'attività in assetto lavorativo (B2.18);
- locazioni, ammortamenti e manutenzione immobili ad utilizzo esclusivo dell'attività in assetto lavorativo (B2.20a, B2.20b e B2.20c);
- noleggi, ammortamenti e manutenzione attrezzature ad utilizzo esclusivo dell'attività in assetto lavorativo (B2.21, B2.22 e B2.23);
- il costo dei docenti aggiuntivi impegnati direttamente nell'Azienda Formativa, nei limiti delle ore effettivamente realizzate e verificabili dalla registrazione delle attività (voce di spesa B2.1).

**Pertanto occorre evidenziare che il costo non deve riferirsi al costo dei docenti impegnati per l'erogazione della attività didattica che risultano già oggetto di rendicontazione a costi standard, ma appunto solo deve riferirsi a costi reali per i docenti aggiuntivi.**

I costi sopra indicati dovranno trovare copertura nelle entrate generate dall'attività in assetto lavorativo (voce di spesa A2.4), sia a preventivo che a consuntivo; eventuali costi eccedenti le entrate generate non potranno essere coperti né da contributo pubblico né da quote aggiuntive a carico dei partecipanti (allievi).

A consuntivo, le entrate generate dall'attività in assetto lavorativo, dichiarate e verificate in sede di esame rendicontale, andranno a coprire, nell'ordine:

- i costi generati dalle attività, debitamente rendicontati e verificati;
- eventuali contributi a carico degli allievi per spese di frequenza previsti a preventivo;
- la riduzione del contributo pubblico riconoscibile.

In alternativa l'OdF proponente potrà chiedere di realizzare la formazione in assetto lavorativo avvalendosi delle modalità semplificate previste dalla DGR n. 1434 del 6/8/2013, e presentando:

- prima dell'avvio delle attività correlate alla formazione in assetto lavorativo un atto di impegno a realizzare le predette attività nel rispetto degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie nazionali e regionali in materia di diritto del lavoro, fiscalità, e aiuti di stato,
- in fase di rendicontazione l'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 di aver realizzato le attività correlate alla formazione in assetto lavorativo nel rispetto degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie nazionali e regionali in materia di diritto del lavoro, fiscalità, e aiuti di stato,

conformi ai modelli approvati con Decreto n. 930 del 22/10/2013 e s.m.i..

Successivamente all'approvazione del progetto, purché prima dell'avvio dell'attività in assetto lavorativo il soggetto beneficiario può chiedere la modifica della modalità di gestione dell'azienda formativa.

In ogni caso i costi e le entrate relativi alla formazione in assetto lavorativo, anche se dichiarata con modalità semplificata, devono essere evidenziati nel piano finanziario.

## 9.b. Impresa civica

Al fine di favorire l'apprendimento "in situazione reale", e superare le distanze tra realtà scolastica e lavorativa, gli Organismi di formazione che realizzano interventi per "Operatore edile" possono stipulare con

AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA  
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE  
POR FSE 2014-2020

Direttiva

Interventi di secondo anno comparti vari, benessere, edilizia  
AF 2021/2022



f193cbb7



enti pubblici specifiche convenzioni per far svolgere agli allievi un periodo di esercitazioni pratiche avente ad oggetto la manutenzione straordinaria di opere pubbliche. La relativa convenzione dovrà essere trasmessa ai competenti uffici regionali prima dell'avvio dell'attività, utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale.

In considerazione della oggettiva difficoltà di movimento nel territorio e chiusura temporanea delle attività, la scheda partner può non essere allegata al momento della presentazione del progetto.

Tutte le attività svolte "in assetto lavorativo" ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'organismo di formazione.

Le modalità di realizzazione dell'esercitazione devono garantire:

- che l'organizzazione dell'esercitazione pratica avvenga sulla base di uno specifico progetto formativo e di orientamento;
- che durante lo svolgimento delle lavorazioni, l'attività di formazione ed orientamento sia seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico- organizzativo, e dal direttore dei lavori dell'opera alla cui realizzazione assisteranno gli allievi, indicato dal soggetto ospitante;
- che alle esercitazioni pratiche partecipino tutti gli studenti del gruppo classe.

Inoltre l'Impresa civica deve:

- essere svolta esclusivamente nell'ambito del monte ore scolastico registrato a calendario. Vengono riconosciute agli effetti della maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame finale solo le ore di esercitazione pratica svolte in tale contesto;
- costituire una modalità alternativa di svolgimento dei laboratori didattici e non può sostituire lo stage aziendale;
- essere contenuta entro il limite massimo di 150 ore per ciascun intervento formativo.

Per quanto non specificato nel presente punto si rinvia alla regolamentazione dell'Azienda formativa.

Si richiama la massima attenzione al costo dei docenti aggiuntivi impegnati direttamente nell'Azienda Formativa, nei limiti delle ore effettivamente realizzate e verificabili dalla registrazione delle attività (voce di spesa B2.1).

**Pertanto occorre evidenziare che il costo non deve riferirsi al costo dei docenti impegnati per l'erogazione della attività didattica che risultano già oggetto di rendicontazione a costi standard, ma appunto solo deve riferirsi a costi reali per i docenti aggiuntivi.**

#### 10. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili

Gli interventi formativi di secondo anno nelle sezioni comparti vari, benessere o edilizia devono essere prosecuzione degli interventi di primo anno finanziati e realizzati nel 2020/2021.

In ragione dell'esigenza di assicurare adeguata copertura alla domanda formativa espressa dal territorio ciascun intervento di primo anno svolto nel 2019/2020 non potrà dare origine a due interventi di secondo anno distinti, a pena di non ammissibilità dell'intervento proposto in violazione della limitazione e conseguente rideterminazione del costo dell'intero progetto quadro.

Non sono ammessi al finanziamento interventi che risultino essere stati oggetto di revoca, rinuncia – anche parziale – o riconoscimento ai sensi dell'ex art. 1, comma 3, lett. b) L.R. n. 8/2017.

Risulta inoltre possibile presentare progetti per il riconoscimento di interventi formativi ammissibili ma non finanziabili, per i quali l'Ente beneficiario richieda la realizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione. I progetti relativi a detti interventi devono essere oggetto di specifica domanda – al fine di una specifica e distinta valutazione ed approvazione- e presentare un piano finanziario a zero risorse.

L'attività formativa programmata nei CFP provinciali di Treviso (Lancenigo) e Venezia (Chioggia, Marghera e San Donà di Piave) sarà oggetto di uno specifico provvedimento di finanziamento.

#### 11. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Per tutte e 3 le sezioni sono ammessi a presentare progetti gli Enti di Formazione iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" per l'ambito dell'obbligo formativo. Solo per la sezione 3 Edilizia, si richiede in



aggiunta all'accREDITAMENTO per l'ambito dell'O.F. che l'Ente appartenga al sistema delle scuole edili del Veneto.

I soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accREDITAMENTO per l'ambito dell'obbligo formativo ai sensi della DGR n. 2120/2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accREDITAMENTO degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.". In questo caso la valutazione dell'istanza di accREDITAMENTO sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accREDITATO al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono avere fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani.

Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione per la sottoscrizione dell'atto di adesione.

Infatti, ai sensi del Decreto Interministeriale del 29.11.2007 i beneficiari che realizzano interventi formativi in assolvimento dell'obbligo di istruzione devono rispondere ai seguenti criteri generali:

- a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo;
- b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2 del predetto D.I.;
- c) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1 del predetto D.I.;
- d) prevedere che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento;
- e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
- f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
- g) disporre di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

Occorre inoltre ricordare che la posizione degli organi collegiali del soggetto beneficiario non contrastino con le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge 122 del 30 luglio 2010 e s.m.i..

Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione per la sottoscrizione dell'atto di adesione

In considerazione del riordino delle funzioni provinciali intervenuto con LL.RR. nn. 19/2015 e 30/2016 la programmazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione in precedenza realizzati presso gli ex CFP della Provincia di Treviso (Lancenigo) e della Città Metropolitana di Venezia (Chioggia, Marghera e san Donà di Piave) sono oggetto di uno specifico Avviso.

I soggetti che realizzano i progetti autorizzati ai sensi della presente Direttiva maturano esperienza ai fini dell'accREDITAMENTO nell'ambito della formazione per l'obbligo formativo

#### **11.a. Conseguenze della sospensione dell'accREDITAMENTO**

In caso di sospensione dell'accREDITAMENTO l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Saranno considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che siano in stato di sospensione dell'accREDITAMENTO o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria.



La sospensione dell'accREDITamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti del beneficiario o di uno dei partner e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla direttiva, determina la revoca dell'aggiudicazione.

Gli enti cui sia stato revocato l'accREDITamento non possono partecipare a nessun bando regionale neanche in qualità di partner di progetto prima che sia trascorso il periodo previsto dalla sanzione.

Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'OdF in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accREDITamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accREDITamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori .

La normativa è disponibile e consultabile in <https://supportoformazione.regione.veneto.it/accreditamento>

## 12. Forme di partenariato

In coerenza con gli obiettivi specifici ed operativi relativi all'Asse 3 – Istruzione e Formazione indicati nel POR FSE, è necessario che ciascun intervento sia progettato in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale del territorio interessato, in modo da aumentarne l'attrattività.

Ciascun progetto deve essere il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali espressi dai settori produttivi presenti nel territorio ed esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali o di specifiche competenze tecnico-professionali integrative degli standard minimi e richieste dal mercato del lavoro.

Ogni progetto deve **presentare obbligatoriamente almeno un partenariato**, in quanto i criteri di valutazione descritti al punto 16.d della presente Direttiva prevedono, in coerenza con i criteri di selezione esaminati e approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015:

- uno specifico parametro per la valutazione di merito, riservata ai partenariati (parametro 5),
- che l'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri di valutazione di merito comporti l'esclusione dalla valutazione di merito.

**Tuttavia in considerazione della particolare situazione e della possibile chiusura temporanea di attività a causa dell'emergenza Covid 19, la presentazione delle schede partner può essere sostituita da un impegno a presentare successivamente le schede di adesione per i partner previsti.**

Inoltre i progetti che contengano la richiesta di autorizzazione all'avvio di una **Azienda formativa**, o **Impresa civica**, finalizzata alla formazione in assetto lavorativo devono **obbligatoriamente presentare almeno una scheda di partenariato con una associazione di categoria di rappresentanza del settore interessato, operante nel territorio.**

Il partenariato (operativo o di rete<sup>2</sup>) può essere attivato:

- con le imprese ritenute rappresentative e qualificate nel settore. In questo modo si intende instaurare una sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza professionalizzante. I partner potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace. Le imprese potranno intervenire:
  - nella fase di analisi e rilevazione dei fabbisogni,
  - nella fase di progettazione del percorso formativo,
  - nella fase di monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo;
- con Organismi di Formazione e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc;
- con enti territoriali, Aziende ULSS, altri soggetti pubblici;
- con una o più scuole secondarie di secondo grado in vista della valutazione dei crediti formativi e del loro riconoscimento nel passaggio tra sistemi per:

<sup>2</sup> Per la definizione di partner operativo o di rete si rimanda al Testo Unico per i Beneficiari.



- potenziare, nell'ottica della continuità dei percorsi formativi, l'integrazione tra soggetti istituzionali, formativi e gli altri soggetti del territorio,
- individuare, condividere, sperimentare e documentare criteri e dispositivi di certificazione delle competenze nell'ambito dell'offerta formativa regionale che assicurino al contempo flessibilità dei percorsi e standard comuni di valutazione,
- contenere il fenomeno della dispersione scolastica sostenendo ciascun giovane nella scelta e realizzazione del percorso più rispondente ai propri bisogni formativi,

al fine di garantire il successo formativo dei giovani, inteso come conquista personale di autonomia, consapevolezza culturale e responsabilità, tale da consentire a ciascuno il pieno esercizio della cittadinanza attiva, insieme con l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nella prospettiva di una formazione lungo tutto l'arco della vita;

- per gli interventi specifici per allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari è opportuno prevedere il coinvolgimento del SIL – Servizio Inserimento lavorativo - competente per territorio, che può svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento (rilevazione e analisi delle possibilità di inserimento lavorativo, progettazione dell'intervento, monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo).

Come previsto dal Testo Unico Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.

Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato, è assimilato a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

Pertanto non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o revocati dall'accreditamento, se tale condizione non viene sanata entro i termini prescritti dalla Regione ove ciò non pregiudichi la fattibilità o gli obiettivi del progetto stesso.

Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nella specifica scheda del formulario per la presentazione dei progetti, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al formulario) che deve essere trasmesso agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner, unitamente al formulario quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

In considerazione della particolare situazione e della possibile chiusura temporanea di attività a causa dell'emergenza Covid 19, la presentazione delle schede partner può essere sostituita da un impegno a presentare successivamente le schede di adesione per i partner previsti, fatta esclusione per i partner per l'azienda formativa e l'impresa civica.

I partner operativi ai fini dell'accreditamento maturano esperienza solo nell'ambito della formazione per l'obbligo formativo.

### 13. Delega

Per le attività di cui all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i Beneficiari, al punto "Procedure per l'affidamento a terzi".

### 14. Risorse necessarie e vincoli finanziari

I progetti quadro presentati devono essere riferiti obbligatoriamente alla sezione comparti vari, alla sezione benessere o alla sezione edilizia.



Le risorse necessarie per le attività oggetto del presente provvedimento ammontano complessivamente a euro 26.438.000,00 così ripartite:

<b>SEZIONE 1: COMPARTI VARI</b>		
<b>RISORSE STANZIATE</b>	<b>UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AI PERCORSI</b>	<b>UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AGLI INTERVENTI INDIVIDUALI DI ACCOGLIENZA/ ACCOMPAGNAMENTO/ PERSONALIZZAZIONE</b>
Euro 21.698.000,00	<p>Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UCS oraria = 85,00 euro per ora corso;</li> <li>- UCS allievo = 403,50 euro per allievo</li> </ul> <p>Secondo la seguente formula:            contributo pubblico orario = 85,00 * monte ore corso            +            contributo pubblico allievo = 403,50<sup>3</sup>* n. allievi            (nel limite massimo di € 7.263,00 considerando 18 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione comparti vari).</p>	<p>Il contributo massimo applicato per ogni ora di intervento individuale di attività frontali di accoglienza/accompagnamento/ personalizzazione è di euro 38,00, (nel limite massimo di euro 950,00 per ciascun intervento previsto nel progetto).</p>

<sup>3</sup> Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro allievo dei corsi per normodotati (per la sezione comparti vari euro 807,00 per allievo)



<b>SEZIONE 2: SERVIZI DEL BENESSERE</b>		
<b>RISORSE STANZIATE</b>	<b>UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AI PERCORSI</b>	<b>UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AGLI INTERVENTI INDIVIDUALI DI ACCOGLIENZA/ ACCOMPAGNAMENTO/ PERSONALIZZAZIONE</b>
Euro 4.130.000,00	<p>Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UCS oraria = 77,50 euro per ora corso;</li> <li>- UCS allievo = 462,00 euro per allievo.</li> </ul> <p>Secondo la seguente formula:</p> <p>contributo pubblico orario = 77,50 * monte ore corso</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>contributo pubblico allievo = 462,00* n. allievi</p> <p>(nel limite massimo di € 8.316,00 considerando 18 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione servizi del benessere).</p>	<p>Il contributo massimo applicato per ogni ora di intervento individuale di attività frontali di accoglienza/accompagnamento/ personalizzazione è di euro 38,00, (nel limite massimo di euro 950,00 per ciascun intervento previsto nel progetto).</p>





<b>SEZIONE 3: COMPARTO EDILIZIA</b>		
<b>RISORSE STANZIATE</b>	<b>UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AI PERCORSI DEL COMPARTO EDILIZIA SENZA CONTRIBUTO PRIVATO DELLE CASSE EDILI</b>	<b>UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AGLI INTERVENTI INDIVIDUALI DI ACCOGLIENZA/ ACCOMPAGNAMENTO/ PERSONALIZZAZIONE</b>
Euro 610.000,00	<p>Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UCS oraria = 72,00 euro per ora corso;</li> <li>- UCS allievo = 812,00 euro per allievo.</li> </ul> <p>Secondo la seguente formula:            contributo pubblico orario = 72,00 * monte ore corso            +            contributo pubblico allievo = 812* n. allievi            (nel limite massimo di € 14.616,00 considerando 18 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione edilizia, nei corsi privi di cofinanziamento privato delle casse edili).</p>	<p>Il contributo massimo applicato per ogni ora di intervento individuale di attività frontali di accoglienza/accompagnamento/ personalizzazione è di euro 38,00, (nel limite massimo di euro 950,00 per ciascun intervento previsto nel progetto).</p>

Per la sezione 3 - comparto edilizia occorre precisare che con la DGR n. 698/2011 sono state individuate le Unità di Costo Standard da utilizzare per le attività del comparto Edilizia.

Nella definizione di dette UCS si è tenuto conto della circostanza che il sistema regionale delle Casse Edili ha coperto in passato i costi delle attività che non sono a carico del contributo pubblico con un contributo pari a circa il 27,9% del costo complessivo.

Applicando la medesima percentuale di cofinanziamento alle rivalutazioni delle UCS effettuate con le DDGRR n. 1012/2012 e n. 1004/2013, viene individuato il costo complessivo delle attività secondo i seguenti parametri di UCS:

- Euro 72,00 ora/corso,
- Euro 812,00 allievo formato,
- Euro 38,00 ora/individuale,

che consentono di determinare in Euro € 86.846,00 il costo massimo di un corso di 990 ore con 18 allievi formati.

#### **14.a. Parametri aggiuntivi**

Convitto: limitatamente alle istanze presentate per la sezione 1 dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, riferite alle attività del comparto alimentare e ristorazione svolte in regime di convitto e per le sole ore di formazione teorica, sarà riconosciuto, nell'ambito dell'importo quantificato al punto 14, il parametro



ora/corso aggiuntivo di euro 13,00. Possono richiedere il parametro convitto solo percorsi in continuità con percorsi con convitto nell' AF precedente.

#### 14.b. Spese di frequenza a carico degli allievi

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo. Tali eventuali contributi devono essere previsti in progetto alla voce "A2.2 - Cofinanziamento privato in denaro" del piano finanziario e contabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

In analogia con gli Istituti Scolastici Superiori può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:

- testi scolastici;
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.

Nel sito ufficiale della Regione<sup>4</sup>, è disponibile il "Vademecum delle spese di frequenza triennali di istruzione e formazione" che dovrà essere reso disponibile a tutti gli allievi iscritti alla formazione iniziale.

Sulla base dello stesso Vademecum ciascun OdF, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, dovrà redigere una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste e redigere un ampio elenco di rivenditori da consegnare agli allievi, qualora chiedano indicazioni su dove acquistare il materiale, e da conservare agli atti a disposizione della Regione.

Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni pratiche svolte presso il Centro o al di fuori dell'orario scolastico.

#### 14.c. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza

Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati (che abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso) inferiore al minimo previsto, non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

La suddetta disposizione non si applica nei casi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale, debitamente certificati, qualora la somma delle ore certificate e quelle svolte in formazione raggiungano il 75% del monte ore del corso.

Occorre rilevare che il precedente punto 6. Destinatari tuttavia prevede che per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato almeno 40 ore.

#### 15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presente Direttiva intende continuare la sperimentazione di un nuovo applicativo già avviata per la presentazione dei progetti nell'ambito della programmazione FSE 2014/2020. A pena di inammissibilità, la presentazione dei progetti deve, quindi, avvenire tramite l'**applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato**.

Ai fini dell'utilizzo del SIU, per la presentazione della domanda e dei relativi progetti, è necessario seguire la procedura di seguito descritta.

**Passaggio 1** (passaggio diretto per gli organismi di formazione accreditati<sup>5</sup>)

- Registrazione al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) per ottenere le credenziali per l'accesso all'applicativo SIU, seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo:

Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il call center regionale all'indirizzo mail: [call.center@regione.veneto.it](mailto:call.center@regione.veneto.it) o al numero verde 800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

<sup>4</sup> Disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale> alla voce "Gestione" nella cartella zippata "Direttive e Modulistica di gestione".

<sup>5</sup> per i soggetti in fase di accreditamento, va richiesta l'attribuzione di nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata, al fine di ottenere il codice che identifica l'ente nella banca dati regionale. <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori> - Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati



**Passaggio 2**

- Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti accedendo al seguente indirizzo: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/>; un'apposita guida alla progettazione verrà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei campi di cui l'applicativo si compone.
- Occorre selezionare "Inserimento Nuova domanda"; selezionare il Programma operativo "**Fondo Sociale Europeo 2014- 2020**"; cliccare "Nuova Domanda", proseguire con "Domanda di ammissione", scegliere "DMP **“Azioni nell'ambito della Istruzione e Formazione professionale. AF 2021/2022”**", proseguire poi cerca e scegli il bando con la DGR relativa al secondo anno di IeFP e la sezione idonea al progetto che si intende presentare (comparti vari, benessere edilizia) per l' AF 2021-2022.
- Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda/progetto<sup>6</sup> e apporre nel file scaricato la firma digitale.
- Inserire gli allegati alla domanda/progetto.

**Passaggio 3**

- Presentazione della domanda/progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU).  
La presentazione della domanda/progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU) deve avvenire entro e non oltre le h. 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, a pena di inammissibilità.

Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.

A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini previsti dalla direttiva, potranno essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni:

- accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
- rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla Direttiva.

Si evidenzia inoltre:

- il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda/progetto;
- non è prevista la presentazione cartacea della Domanda;
- qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La domanda/progetto dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:

- scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative firmata digitalmente;
- scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
- moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma del legale rappresentante del partner;
- quant'altro previsto e precisato nell'emananda "Guida alla progettazione".

Come previsto dall'informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati nell'apposito quadro della domanda di ammissione/progetto.

<sup>6</sup> in regola con la normativa sull'imposta di bollo



Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all'assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione. In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo").

Nel caso di assolvimento dell'imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell'apposito quadro della domanda/progetto.

La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.

La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041/279 5026- 5153 -5061-5099-5736 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
- per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all'indirizzo mail: [call.center@regione.veneto.it](mailto:call.center@regione.veneto.it) o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.

E' inoltre possibile inviare domande e quesiti tramite il nuovo sistema sperimentale di Quesiti on line disponibile al link <https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi>, selezionando come destinatario [formazione-iniziale@regione.veneto.it](mailto:formazione-iniziale@regione.veneto.it). Una volta inviata la domanda, il richiedente riceverà un messaggio dall'account Moduli Google, con il riepilogo delle informazioni fornite.

Il quesito verrà preso in carico dagli uffici selezionati e la risposta verrà inviata via email dall'account denominato Quesiti on Line. Inoltre, per quesiti di tipo contenutistico è possibile inviare una richiesta all'indirizzo e-mail [formazione-iniziale@regione.veneto.it](mailto:formazione-iniziale@regione.veneto.it). Le domande devono pervenire in tempo utile per la risposta e comunque almeno 7 giorni prima della scadenza del bando.

Qualora venisse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle faq in <https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi>.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

Vista la procedura di presentazione in SIU si raccomanda di predisporre il caricamento per tempo, evitando per quanto possibile di procedere in prossimità della scadenza come sopra definita.

## 16. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati a partire dai criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 2014/2020 con le integrazioni rese necessarie dalle specifiche caratteristiche della presente Direttiva.

In coerenza con quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

Vengono previste 3 distinte graduatorie di finanziabilità per gli interventi di secondo anno nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2020-2021, una per ciascuna sezione e quindi:

- sezione 1 - comparti vari
- sezione 2 – benessere



- sezione 3 – edilizia

Risultando possibile presentare progetti per il riconoscimento di interventi formativi ammissibili ma non finanziabili, per i quali l'Ente beneficiario richieda la realizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione detti interventi, oggetto di specifica domanda, sono sottoposti ad una specifica e distinta valutazione ed approvazione, e conseguente distinta graduatoria per sezione.

#### 16.a. Criteri di ammissibilità

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati a partire dai criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 2014/2020 con le integrazioni rese necessarie dalle specifiche caratteristiche della presente Direttiva.

In coerenza con quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

Vengono previste 3 distinte graduatorie di finanziabilità per gli interventi di secondo anno nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2021-2022, una per ciascuna sezione e quindi:

- sezione 1 - comparti vari
- sezione 2 – benessere
- sezione 3 – edilizia

Risultando possibile presentare progetti per il riconoscimento di interventi formativi ammissibili ma non finanziabili, per i quali l'Ente beneficiario richieda la realizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione detti interventi, oggetto di specifico progetto, sono sottoposti ad una specifica e distinta valutazione ed approvazione, e conseguente distinta graduatoria.

#### 16.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto

1. **Termini:** rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal Bando.
2. **Modalità:** rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal Bando.
3. **Documentazione:** completa e corretta redazione della documentazione richiesta.
4. **Requisiti soggettivi del soggetto proponente:** sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal Bando. Assenza di provvedimenti regionali di sospensione dell'accreditamento.
5. **Partenariato:** rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti) o vietati.
6. **Destinatari:** corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dal Bando.
7. **Durata e Articolazione:** coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nel Bando, corretta localizzazione dell'intervento.
8. **Parametri di costo:** rispetto dei parametri di costo indicati nel Bando.

#### 16.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi

Gli interventi contenuti nei progetti quadro giudicati ammissibili verranno a loro volta istruiti in ordine all'ammissibilità, riferita alla presenza/assenza dei seguenti requisiti indicati dalla Direttiva:

- numero e caratteristiche dei destinatari;
- durata, articolazione e caratteristiche dell'intervento definite nella presente direttiva;



- rispetto delle disposizioni e delle limitazioni sul numero di interventi proponibili esposte nella presente Direttiva al punto 10.

Gli interventi sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

Vengono predisposte 3 distinte graduatorie di finanziabilità per gli interventi di secondo anno nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2021-2022, una per ciascuna sezione e quindi:

- sezione 1 - comparti vari
- sezione 2 – benessere
- sezione 3 - edilizia

L'inammissibilità di un singolo intervento comporta la rideterminazione del contributo pubblico eventualmente riconoscibile all'intero progetto.

Per gli interventi formativi ammissibili ma non finanziabili, per i quali l'Ente beneficiario richieda la realizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione, sottoposti ad una specifica e distinta valutazione ed approvazione, viene prevista una distinta graduatoria.

#### 16.d. Griglia per la scheda di valutazione

	<b>FINALITÀ DELLA PROPOSTA</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>MAX PUNTI</b>	
<b>PARAMETRO 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere;</li> <li>- grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento;</li> <li>- grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo);</li> <li>- creazione di lavoro/impresa per favorire la crescita occupazionale;</li> <li>- circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento.</li> </ul>	Insufficiente	0 punti	
		Non del tutto sufficiente	2 punti	
		Sufficiente	4 punti	
		Discreto	6 punti	
		Buono	8 punti	
		Ottimo	10 punti	
<b>PARAMETRO 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità individuate nel bando.</li> </ul>	<b>OBIETTIVI PROGETTUALI</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>MAX PUNTI</b>
		Insufficiente	0 punti	
		Non del tutto sufficiente	2 punti	
		Sufficiente	4 punti	
		Discreto	6 punti	
		Buono	8 punti	
Ottimo	10 punti			
<b>PARAMETRO 3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento;</li> <li>- qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che dovranno essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle</li> </ul>	<b>QUALITÀ DELLA PROPOSTA</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>MAX PUNTI</b>
		Insufficiente	0 punti	
		Non del tutto sufficiente	2 punti	
		Sufficiente	4 punti	
		Discreto	6 punti	



	metodologie e degli strumenti.	Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
<b>PARAMETRO 4</b>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>MAX PUNTI</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzo di metodologie didattiche innovative per la realizzazione dell'intervento; metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti;</li> <li>- qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l'azione.</li> </ul> </li> </ul>	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
<b>PARAMETRO 5</b>	<b>PARTENARIATO</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>MAX PUNTI</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualità dei partner: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso;</li> <li>▪ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive.</li> </ul> </li> <li>- Quantità dei partner: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Numero di partner coinvolti.</li> </ul> </li> </ul>	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
<b>PARAMETRO 6</b>	<b>GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>MAX PUNTI</b>
	Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di avvio dei progetti calcolata sulla base dei risultati del Piano annuale di formazione iniziale A.F. 2020/21.	0%	0 punti
		1 – 75%	1 punto
		76 – 100%	2 punti
	Grado di efficacia da parte del Soggetto proponente nell'inserimento a 12 mesi dalla conclusione dell'intervento dei qualificati che hanno frequentato un percorso di IeFP nell'ambito dei bandi DDGR nn. 751/2018 e 752/2018: scostamento del dato risultante a 12 mesi dalla somma del tasso di occupazione, del tasso di tirocinanti e del tasso di rientro nell'istruzione rispetto alla media regionale (rf. Progetto placement).  Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati finanziati in adesione alle DDGR considerate l'indice sarà pari a zero.	<b>LIVELLO</b>	<b>MAX PUNTI</b>
		Sotto la media regionale	0 punti
		Da 0% a 10%	1 punto
		Da 11%-15 %	2 punti
		Da 16 %-20%	3 punti
		Da 21%-30%	4 punti
Oltre il 30%		5 punti	
<b>PARAMETRO 7</b>	<b>QUALITÀ DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>MAX PUNTI</b>
	Qualità di realizzazione dell'attività di formazione iniziale pregressa rilevata dai dati consolidati del 2019/20 (assenza di controlli di primo livello conclusi con esito irregolare, assenza di provvedimenti di sospensione dall'accREDITAMENTO pregressi, questionari di gradimento somministrati regolarmente e che	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti



abbiano riportato una valutazione complessiva uguale o superiore alla media delle valutazioni riportate da tutti gli Odf) o del 2018/19 (assenza di decurtazioni in sede di rendicontazione superiori al 20% del contributo pubblico).*	Sufficiente	4 punti
	Discreto	6 punti
	Buono	8 punti
	Ottimo	10 punti
*) in considerazione della particolare situazione dell' AF 2019/20, e della sospensione del questionario gradimento, il valore viene attribuito di default come "complessiva uguale o superiore alla media delle valutazioni riportate da tutti gli Odf".		

### Precisazioni

- Ai fini della validazione della progettazione relativa a percorsi formativi triennali per il conseguimento della qualifica professionale finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, introdotto dall'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri da 1 a 4 sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti.
- Per il parametro "Grado di realizzazione attività pregressa", ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione all'ultimo Piano annuale di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 1 punti.
- Per il parametro "Qualità di realizzazione attività pregressa" ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione ai due ultimi Piani annuali di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 4 punti.
- Sono finanziati interventi di secondo anno nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2021/22 in ordine decrescente in base al punteggio del progetto per graduatoria di sezione, fino ad esaurimento delle risorse.
- Per i progetti presentati ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) della L.R. n. 8/2017 e di autorizzare all'avvio senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, non essendo previste risorse finanziarie, la graduatoria intende solo valutare la sussistenza di requisiti di corretta progettazione e realizzazione. L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri da 1 a 3 sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per il riconoscimento.

### **17. Tempi ed esiti delle istruttorie**

I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)<sup>7</sup>, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

### **18. Comunicazioni**

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva

<sup>7</sup> La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/moduli-fi> alla voce "Attività 2019/20. Formazione terzi anni comparti vari-edilizia"





saranno comunicate sul sito istituzionale [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)<sup>8</sup>, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

### 19. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi

Gli interventi approvati devono essere avviati entro il 16/10/2021 salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.

Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento.

I progetti si concludono il 31 agosto 2022.

Le lezioni frontali devono adeguarsi al calendario scolastico regionale e concludersi al massimo entro il 30 giugno 2022; i percorsi di accompagnamento possono concludersi entro il 31 agosto 2022.

### 20. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

### 21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

### 22. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE - GDPR) e della DGR n. 596/2018.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei progetti e degli interventi oggetto dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è riconducibile alla seguente specifica normativa: L.R. n. 8/2017 e s.m.i., L. n. 53/2003 e D.Lgs. n. 226/2005 e s.m.i..

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

### 23. Obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche

L'art. 35 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n.124/2017, dispone che le Associazioni, Onlus e Fondazioni sono tenute a pubblicare sui propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati, nell'esercizio finanziario precedente, di importo non inferiore a euro 10.000 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'impresa, l'art. 35 prevede che le succitate informazioni siano pubblicate nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato; qualora, invece, l'impresa sia tenuta a redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis codice civile, o il soggetto beneficiario non sia tenuto alla redazione della nota integrativa, detto articolo prevede che le

<sup>8</sup> La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/moduli-fi> alla voce "Attività 2019/20. Formazione terzi anni comparti vari-edilizia".



succitate informazioni siano pubblicate, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri sito internet o analoghi portali digitali.

Si rammenta, a tale proposito, che a partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.



## II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI

### Premessa

Per gli interventi finanziati regolati dalla presente Direttiva si applicano integralmente le disposizioni del Testo Unico per i Beneficiari, qualora non siano in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva stessa.

Limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni, in sostituzione a quanto previsto dal Testo Unico per i beneficiari.

Occorre precisare la gestione delle attività avverrà tramite i gestionali SIU, A39 o ROL (per la registrazione delle attività formative).

### 1. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative

Oltre a quanto previsto dal TU dei Beneficiari, il soggetto attuatore è tenuto ad informare la potenziale utenza degli interventi circa:

- le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
- il fatto che l'intervento è finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- la possibilità di passare al sistema dell'istruzione professionale ai sensi il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2018 n. 243, che recepisce l'Accordo n. 100 sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale (IP) e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
- che il progetto è stato finanziato / cofinanziato con contributo pubblico, anche comunitario.

Trattandosi di attività finanziata con risorse comunitarie si evidenzia che occorre rispettare le disposizioni del Decreto del Direttore dell' Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria n. 36 dell'11 ottobre 2019 in merito alla comunicazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e del già citato TU dei Beneficiari (DGR n. 670 del 28/4/2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020" e s.m.i), con particolare riferimento all'art. 4 Pubblicizzazione delle iniziative della sezione 3. gestione delle attività.

Non essendo l'attività di pubblicizzazione legata alla selezione degli allievi e dovendo l'iscrizione degli stessi pervenire per disposizione ministeriale entro i primi mesi dell'anno di riferimento, in un periodo quindi precedente all'approvazione dei progetti, l'attività di pubblicizzazione si può intendere come non legata al corso in oggetto ma rivolta a far conoscere l'attività dell'Ente proiettata anche negli anni a venire per orientare e meglio distribuire le scelte formative dei possibili fruitori.

La violazione delle disposizioni previste in termini di comunicazione/pubblicizzazione che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, comporta le conseguenze previste al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari".

Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la comunicazione/pubblicizzazione del progetto, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

### 2. Gestione delle attività: attività di selezione

L'Organismo di Formazione garantisce, pari opportunità tra uomini e donne, nel rispetto del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Va tuttavia ricordato che i destinatari degli interventi in oggetto sono in continuità con gli interventi di primo anno del precedente Anno Formativo.



### 3. Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti

L'ente formativo è tenuto alle comunicazioni previste dal sistema dell'Anagrafe Regionale Studenti – ARS (ex AROF).

Il beneficiario è tenuto ad aggiornare il sistema relativamente agli allievi dei corsi di formazione, comunicando l'elenco e le caratteristiche degli allievi, i nuovi inserimenti, i ritiri, i dati di frequenza e quanto altro previsto da detto sistema. In particolare, le comunicazioni di inserimento di nuovi allievi, nel rispetto delle presenti disposizioni, dovranno essere comunicate in via preventiva, a pena di inammissibilità del contributo riferito all'allievo nel periodo intercorrente tra l'inserimento e la data di effettiva comunicazione.

Devono inoltre essere segnalati all'ARS i nominativi dei giovani soggetti al diritto-dovere all'istruzione formazione che si ritirano dal percorso formativo intrapreso, al fine di favorire l'attivazione di interventi di informazione e di orientamento da parte dei Servizi per l'Impiego e dei Comuni competenti.

Si considera ritiro (abbandono informale) anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione.

I casi di abbandono dovranno essere comunicati a cura del beneficiario alle seguenti istituzioni preposte:

- nel caso di minori soggetti all'obbligo di istruzione al Sindaco del Comune di residenza e per conoscenza al Centro per l'Impiego (a cui il sistema invia automaticamente la notifica);
- nel caso di minori che abbiano già assolto all'obbligo di istruzione la comunicazione dovrà essere rivolta in prima istanza al Centro per l'Impiego e per conoscenza al Sindaco del Comune di residenza.

L'Anagrafe Regionale degli Studenti invia automaticamente una notifica al Centro per l'Impiego competente e rende disponibile un stampato per la comunicazione al Comune.

### 4. Gestione delle attività: registrazione delle attività

Le attività di formazione iniziale prevedono la registrazione delle attività con sistemi telematici, gli adempimenti relativi alla registrazione on-line sono descritti nel Testo Unico dei beneficiari.

### 5. Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento

All'interno dei percorsi triennali, nel caso di richieste di inserimenti di allievi minorenni che provengano dal sistema scolastico, dal mondo del lavoro, o da diverso corso di formazione, l'ente dovrà attivare un servizio per l'accertamento di conoscenze, capacità e competenze acquisite e per il riconoscimento di eventuali crediti formativi, secondo le disposizioni sui passaggi tra sistemi con le modalità semplificate previste per i passaggi tra IP e IeFP (e viceversa) o intra IeFP e dovrà comunicare detti inserimenti alla Direzione Formazione e Istruzione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi.

La documentazione relativa rimane agli atti della Scuola e non necessita di caricamento in "Materiali interni"; dovrà essere caricata solo nel caso di immissioni successive al raggiungimento del 25% del monte ore erogato del percorso.

### 6. Gestione delle attività: gestione delle attività formative

In base alla DGR n. 1368 del 30/7/2013, nella gestione degli interventi di formazione iniziale i soggetti beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Gli interventi formativi contenuti nel progetto approvato potranno avere avvisi diversificati in relazione alle esigenze organizzative dei vari centri, ferma restando la necessità di realizzare il monte ore previsto e di concludere le ore di lezione frontale al massimo entro il 30 giugno.

Il calendario delle attività formative dovrà conformarsi alle sospensioni previste dal calendario scolastico regionale per le vacanze natalizie e pasquali e per le festività obbligatorie, fatte salve eventuali autorizzazioni in deroga direttamente correlate agli obiettivi formativi della figura formata.

Il soggetto beneficiario è tenuto a caricare nel sistema gestionale un calendario orario per le lezioni future che copra almeno una settimana di lezione.



Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale il calendario orario completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, a pena di revoca del contributo, qualora dalle modalità di realizzazione e/o dall'organizzazione didattica delle attività formative venga riscontrata dalla Regione l'impossibilità di completare l'intervento nel rispetto dei livelli essenziali del percorso (definiti dagli articoli 17 e 18 del D.Lgs. n. 226/2005) entro il termine massimo consentito (30 giugno 2020).

La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.

Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni.

Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà tener conto delle sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l'avvio di un'altra.

Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.

L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.

L'attività didattica (eccetto lo stage e le esercitazioni pratiche) non può iniziare prima delle ore 7.30 e non può terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.

Deve essere prevista una pausa di almeno 10 minuti, se l'orario giornaliero supera le 4 ore; il periodo di pausa non rientra nel calcolo dell'ora di lezione.

La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.

I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento.

È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata.

Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.

Durante il periodo di stage deve essere garantito il tutoraggio formativo; questo, avendo l'obiettivo di verificare il progresso professionale dell'allievo nell'inserimento aziendale e dovendo accertare, in coordinamento con il tutor aziendale, che l'azienda consenta all'allievo di acquisire le competenze e le abilità previste dalla figura professionale di riferimento, provvedendo anche a suggerire integrazioni, approfondimenti o modifiche, appare necessario che sia erogato anche garantendo visite in azienda.

Si richiama ad un particolare attenzione nel compilare con la massima precisione la documentazione di rilevazione presenze (timesheet, ROL e diari di bordo).

Nel caso di stage previsti fuori regione l'Ente titolare del progetto dovrà comunque garantire il tutoraggio in loco, risultando responsabile della valenza qualitativa delle scelte effettuate.

## 7. Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche

E' consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale. I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso:

- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- altri eventi o luoghi o sedi di rilevanza formativa.

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.

Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:

- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- sono limitate ad una sola giornata feriale.



La visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.

Gli allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.

Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale con almeno 30 giorni di anticipo alla competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma delle attività e dall'indicazione dei docenti accompagnatori.

La Direzione Formazione e Istruzione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i contenuti del percorso.

Sulla scorta di tale valutazione la Direzione Formazione e Istruzione potrà negare l'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.

Eventuali visite didattiche all'estero articolate su più giornate scolastiche sono ammissibili senza oneri aggiuntivi a carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale.

Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di 10 ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

## 8. Gestione delle attività: attività didattica residenziale fuori sede

Le attività didattiche residenziali svolte in sedi diverse dalle usuali sedi dell'attività didattica sono ammesse qualora previste nel progetto approvato o autorizzate dalla Direzione Formazione e Istruzione su specifica richiesta del beneficiario, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale, per i corsi rivolti ad utenti disabili in considerazione della valenza socio-educativa che tali attività possono assumere soprattutto per gli aspetti connessi all'acquisizione dell'autonomia personale.

Dette attività, della durata massima di una settimana per ciascun corso, saranno riconosciute, previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo, nel limite orario del calendario didattico e non comporteranno oneri aggiuntivi a carico della Regione.

## 9. Gestione delle attività: esercitazioni pratiche

All'interno dell'attività didattica, previa autorizzazione regionale, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale, potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

1. competizioni tra diversi istituti scolastici,
2. iniziative di interscambio con istituti anche stranieri,
3. giornate di scuola aperta,
4. partecipazione a manifestazioni fieristiche,
5. esercitazioni dimostrative,
6. partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali,
7. saggi di fine anno,

Il numero di attività proponibili deve trovare giustificazione all'interno di un progetto formativo inteso a valorizzare il percorso formativo e personale degli allievi, le potenzialità della sede formativa, aiutare le scelte degli studenti, in contesto di raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto e rispetto dei diritti degli studenti e delle loro famiglie.

L'esercitazione, anche se svolta con frazionamento del gruppo classe in gruppi o turni di lavoro, può essere conteggiata per massimo 8 ore giornaliere e deve essere garantita la presenza di un docente; nel caso che la partecipazione riguardi un singolo allievo o un gruppo limitato di allievi è consentito di riconoscere all'allievo le ore svolte (massimo 8 ore giornaliere) solo ai fini del monte ore personale.

Non rientrano nel limite suddetto le esercitazioni pratiche svolte nell'ambito di iniziative organizzate o coordinate dalla Regione.

Le richieste di autorizzazione dovranno essere presentate 15 giorni prima ed esplicitare chiaramente:

- giorno, orario, luogo in cui è prevista l'esercitazione;



- in quale dei contesti sopra elencati è inquadrabile l'iniziativa;
- gli obiettivi formativi che giustificano la partecipazione degli allievi.

Tali esercitazioni qualora attivate nell'ambito di manifestazioni, potranno svolgersi anche in giornate festive e potranno essere riconosciute per l'intera durata oraria e comunque nel limite massimo delle 8 ore per giornata.

Detta attività non potrà comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale. L'ente gestore dovrà verificare la copertura assicurativa prevista per gli allievi partecipanti all'esercitazione pratica ed eventualmente stipulare polizza integrativa.

#### 10. Gestione delle attività: gestione degli interventi di formazione a distanza (FAD) / e-learning

Anche alla luce delle esperienze e delle buone pratiche maturate durante l'emergenza pandemica, nell'ambito della progettazione dei percorsi è possibile prevedere il ricorso all'erogazione di servizi in modalità FAD/e-learning secondo modalità e condizioni che saranno successivamente disciplinate. In ogni caso, coerentemente con la natura professionalizzante dei percorsi, tale metodologia è applicabile fino ad un massimo del 15% delle ore dedicate alle attività non laboratoriali.

Tale modalità deve tener conto:

- della sicurezza e della privacy dei soggetti coinvolti
- della tracciabilità delle attività effettuate e rendicontabili
- delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità
- delle oggettive condizioni tecnologiche del territorio e dei singoli utenti, garantendo la fruibilità all'intero gruppo classe.

Pertanto, ad integrazione del punto 3.10.5 della sezione 3. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ dell'Allegato A - Testo unico dei beneficiari di cui alla DGR 670/2015 e s.m.i., le attività di formazione a distanza, dovranno svolgersi presso strutture del soggetto gestore o altra sede, adeguatamente attrezzate, e rispettare i seguenti standard minimi:

- adeguato supporto tecnologico e contenutistico (ad es. tutoraggio on-line, assistenza in caso di utilizzo di tecnologie informatiche);
- sistema di valutazione che preveda almeno una valutazione finale delle competenze acquisite durante il percorso di formazione a distanza;
- durata massima dell'attività di formazione a distanza non superiore al 15% delle ore dedicate alle attività non laboratoriali, o a quanto stabilito da successive disposizioni regionali;
- sistemi di registrazione su supporto magnetico dei tempi di utilizzo degli strumenti on-line, per l'eventuale messa a disposizione, su richiesta della Regione, dei log-files;
- corrispondenza dei contenuti progettuali (durata delle attività, obiettivi formativi ecc.).

Le attività di formazione a distanza dovranno essere registrate su ROL.

Preventivamente all'avvio delle attività di formazione a distanza, il beneficiario dovrà comunicare, tramite il calendario delle attività, gli orari di disponibilità del supporto tecnologico e contenutistico on-line sopra indicato, il numero di ore previste per i destinatari e il periodo di svolgimento.

#### 11. Gestione delle attività: sicurezza

In base al punto 4 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, la formazione specifica di settore impartita durante i percorsi triennali con contenuti e durata conformi all'Accordo stesso, è perfettamente idonea ad assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti di stagisti e tirocinanti, senza ulteriori oneri per l'Azienda ospitante, ad eccezione della formazione specifica a cui il datore di lavoro sia tenuto in base alla valutazione dei rischi.

#### 12. Gestione delle attività: variazioni

**Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:**

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- la sospensione o l'annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;



- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);
- il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;
- l'inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;
- le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla Direttiva di riferimento.

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa prevista.

Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito dell'aggiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale.

### 13. Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento

In base all'art. 21 del D.Lgs. n. 226/2005 le Regioni sono tenute ad assicurare, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative "l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica".

Per assicurare il rispetto di tale principio, per ogni variazione di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi operative dichiarate nel progetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale.

Qualora la variazione comporti il trasferimento delle attività in una sede non ancora verificata ai fini dell'accreditamento, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione alla variazione utilizzando l'apposita modulistica, con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura.

In questo caso la richiesta deve essere trasmessa a mezzo PEC con firma digitale, e dovrà allegare copia della documentazione prevista dal punto 1.2 e 1.3 del modello di accreditamento e indicata nella modulistica.

Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.

### 14. Gestione delle attività: monitoraggio

Il beneficiario inoltre è tenuto ad informare le famiglie degli studenti della possibilità di compilare i questionari di gradimento disponibili sul sito della Regione del Veneto e riservati ai genitori dei ragazzi che frequentano i percorsi di istruzione e formazione professionale presso Centri di Formazione Professionale accreditati.

### 15. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi

#### Scrutini – percorsi triennali di IeFP

Per l'ammissione agli scrutini gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati. La frequenza dell'intervento di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione agli scrutini.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, la decisione relativa all'ammissione degli allievi agli scrutini spetta comunque al Consiglio di classe in funzione agli esiti delle verifiche intermedie e dell'impegno didattico di ciascun allievo; La dichiarazione sulla frequenza degli allievi sarà redatta sul modello regionale e allegata al verbale di scrutinio.

In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il Consiglio di classe ritenga di poter formulare un giudizio di idoneità alla prosecuzione del percorso, dovrà essere preventivamente presentata alla Direzione Formazione e Istruzione richiesta di autorizzazione all'ammissione in deroga agli scrutini





redatta su modello regionale, utilizzando la funzione di gestione “materiali interni” presente nel sistema gestionale.

La richiesta dovrà esporre brevemente le motivazioni dell’alto numero di assenze degli allievi (eventuale certificazione medica verrà trattenuta agli atti delle Scuole della Formazione professionale/CFP) e dovrà pervenire all’Ufficio competente in data antecedente l’inizio degli scrutini finali.

Le autorizzazioni rilasciate dalla Regione devono essere evidenziate a cura del Consiglio di Classe all’atto dello scrutinio finale, nel verbale nella parte riservata alle “OSSERVAZIONI”.

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica possono richiedere all’ente gestore il rilascio di un Attestato di competenze valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

Entro 30 giorni dal termine dell’ultimo intervento riferito al progetto il beneficiario inoltra alla struttura competente il pdf del verbale degli scrutini finali redatto su documento conforme al modello regionale (reperibile sul sito internet della Regione Veneto) accompagnato dalla dichiarazione delle frequenze degli allievi.

#### Riconoscimento della qualifica

Il corso è ritenuto valevole ai fini dell’attestazione della qualifica solo allorché sia rispettata la durata minima di 990 ore ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 226/2005.

In base al disposto dell’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) come modificato dalla Legge 15.7.2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) l’obbligo per gli stranieri di esibire i documenti inerenti al soggiorno non sussiste per i provvedimenti attinenti le prestazioni scolastiche obbligatorie.

### **16. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni**

Al termine del percorso, il beneficiario trasmette il verbale degli scrutini finali accompagnato dalla documentazione sui dati di frequenza dell’utente, utile anche ai fini della rendicontabilità dello stesso, tenuto conto delle registrazioni in ROL (Registro On Line) e delle altre modalità ove consentite.

### **17. Aspetti finanziari: procedure per l’erogazione dei contributi**

La gestione finanziaria dei progetti prevede l’erogazione di una prima anticipazione e successive erogazioni legate all’avanzamento delle attività, nonché un saldo finale.

In sede di presentazione delle istanze di pagamento, da eseguirsi tramite la procedura SIU, dovranno essere contestualmente allegate apposite polizze fideiussorie, redatte sul modello regionale di cui al Decreto Dirigenziale n. 573 del 01/07/2009, di importo almeno pari alle somme richieste.

Gli anticipi potranno essere richiesti successivamente all’avvio dei progetti finanziati, con esigibilità nell’esercizio 2021, mentre i rimborsi intermedi, previa validazione della richiesta di pagamento, avranno scadenza a partire dall’esercizio 2022.

Per tutte le attività, l’importo non erogato sull’anticipazione e sulle richieste intermedie verrà erogato a saldo successivamente all’approvazione direttoriale della resa del conto, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2022.

Per tutte le richieste di erogazione dovrà essere inserita nella procedura SIU, la fideiussione bancaria o assicurativa e la nota di richiesta di pagamento in regime fuori campo IVA, completa di marca da bollo da Euro 2,00. Per le note con apposizione del bollo in forma virtuale, così come per le polizze fideiussorie firmate digitalmente, è sufficiente l’associazione dei documenti in SIU, negli altri casi risulta obbligatorio integrare l’istanza di richiesta inviando fideiussione e nota a mezzo posta.

Con successivo decreto del direttore della Direzione Formazione e Istruzione saranno definite nel dettaglio le percentuali di anticipazione e di acconto intermedio e le modalità di erogazione per le attività in oggetto.

### **18. Presentazione dell’attestazione finale delle attività (rendiconto finale)**

Per i progetti che attivano l’Azienda formativa o l’Impresa Civica, oltre alla documentazione prevista dal Testo Unico dei beneficiari, al rendiconto deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,



resa dal legale rappresentante del beneficiario, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/00, di cui all'Allegato B del DDR n. 930/2013 e s.m.i..

La frase "...L'attestazione finale delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla conclusione, risultante dai registri didattici o documenti attestanti lo svolgimento delle attività non formative ove previste. Si fa quindi riferimento all'ultimo giorno in cui si è svolta una qualsiasi attività, approvata a progetto, in conformità alla specifica Direttiva di riferimento..."

viene sostituita con la seguente:

"L'attestazione finale delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto indicato nella presente."

Si precisa che il procedimento relativo all'ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti giustificativi, nonché alla verifica dell'effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro 180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.



**APPENDICE 1 - Articolazione didattica dei percorsi triennali**

La corrente progettazione deve intendersi in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio Atti n. 155/CSR del 1 agosto 2019;
- Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

**Secondo anno (990 ore)**

Formazione di base diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione: competenze culturali di base	min 450 max 550
- Competenze alfabetiche funzionali - comunicazione	
- Competenza linguistica	
- Competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche	
- Competenze storico-geografico -giuridiche ed economiche	
- Competenza digitale	
- Competenza di cittadinanza	
- Insegnamento religione cattolica e attività motorie	
Formazione tecnico professionale: competenze tecnico professionali (comuni ricorsive, comuni agli indirizzi, connotative, etc)	min 440 max 540
accoglienza	
<b>ore totali di formazione</b>	<b>990</b>

**Nota metodologica.**

Nell'area dedicata alla formazione culturale devono essere compresi:

- l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese,
- lo svolgimento di attività fisiche e motorie, come previsto dall'art. 18 primo comma lettera c del D.Lgs n. 226/2005.

Inoltre il percorso assume le dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali di cui alle corrispondenti Competenze chiave europee ex Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, correlate alla classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (E.S.C.O.) quali risorse da promuovere a livello formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi indirizzi di Qualifica e Diploma professionale.

**Proposta di definizione delle attività di accoglienza e accompagnamento****Attività di accoglienza**

Possono essere previste:

- visita del Centro di formazione: aule laboratori, conoscenza del Direttore, degli insegnanti e del personale di servizio. Conoscenza degli allievi all'interno di ciascun gruppo classe e all'interno delle altre classi;
- illustrazione del percorso formativo triennale che si sta per intraprendere;



- illustrazione degli eventuali altri interventi presenti nel centro;
- incontri con i genitori;
- rilevazione situazioni di ingresso, sia in termini di accertamento dei livelli di partenza nell'area dei linguaggi e scientifica, sia per quanto riguarda il bilancio delle risorse personali;
- attività correlate di recuperi dei debiti.

**Attività di accompagnamento**

- valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage, svolte nel secondo e terzo anno, confronto con le proprie risorse e definizione del proprio progetto professionale.
- Iniziative di carattere pratico:
  - stesura di lettere di presentazione/offerta di lavoro;
  - stesura di un curriculum vitae;
  - illustrazione dei canali di domanda/offerta di lavoro.

La formazione in materia di "Sicurezza del lavoro", disciplinata dal nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, rientra tra le competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale individuate dall'Allegato 3 dell'Accordo del 29.4.2010.



## APPENDICE 2 - Interventi di secondo anno: figure professionali percorsi triennali

NUMERO	FIGURE	INDIRIZZI	SEZIONE
1	OPERATORE AGRICOLO	<ol style="list-style-type: none"> <li>Gestione di allevamenti</li> <li>Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra</li> <li>Produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio</li> <li>Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini</li> <li>Gestione di aree boscate e forestali</li> </ol>	Sezione 1 Comparti vari
2	OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA		Sezione 1 Comparti vari
3	OPERATORE AI SERVIZI DI IMPRESA		Sezione 1 Comparti vari
4	OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA		Sezione 1 Comparti vari
5	OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE	<ol style="list-style-type: none"> <li>Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici</li> <li>Manutenzione e riparazione della carrozzeria</li> <li>Manutenzione e riparazione di macchine operatrici per l'agricoltura e l'Edilizia</li> <li>Riparazione e sostituzione di pneumatici</li> </ol>	Sezione 1 Comparti vari
6	OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DI MATERIALI LAPIDEI		Sezione 1 Comparti vari
7	OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DELL'ORO E DEI METALLI PREZIOSI		Sezione 1 Comparti vari
8	OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DI PRODOTTI DI PELLETTERIA		Sezione 1 Comparti vari
9	OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI		Sezione 1 Comparti vari
10	OPERATORE DEL LEGNO		Sezione 1 Comparti vari
11	OPERATORE DEL MARE E DELLE ACQUE INTERNE		Sezione 1 Comparti vari
12	OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO E DEI PRODOTTI TESSILI PER LA CASA		Sezione 1 Comparti vari
13	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE	<ol style="list-style-type: none"> <li>Preparazione degli alimenti e allestimento piatti</li> <li>Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande</li> </ol>	Sezione 1 Comparti vari
14	OPERATORE DELLE CALZATURE		Sezione 1 Comparti vari



15	OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno</li> <li>Lavorazione e produzione lattiero e caseario</li> <li>Lavorazione e produzione di prodotti a base di vegetali</li> <li>Lavorazione e produzione di prodotti a base di carne</li> <li>Lavorazione e produzione di prodotti ittici</li> <li>Produzione di bevande*</li> </ol>	Sezione 1 Comparti vari
16	OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE		Sezione 1 Comparti vari
17	OPERATORE DELLE LAVORAZIONI TESSILI		Sezione 1 Comparti vari
18	OPERATORE TERMOIDRAULICO		Sezione 1 Comparti vari
19	OPERATORE EDILE	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lavori generali di sgavo e movimentazione</li> <li>Costruzione di opere in calcestruzzo armato</li> <li>Realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione</li> <li>Lavori di rivestimento e intonaco</li> <li>Lavori di tinteggiatura e cartongesso</li> <li>Montaggio di parti in legno per la carpenteria edile</li> </ol>	Sezione 3 Edilizia
20	OPERATORE ELETTRICO	<ol style="list-style-type: none"> <li>Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici</li> <li>Installazione/manutenzione di impianti elettrici civili</li> <li>Installazione/manutenzione di impianti elettrici industriali e del terziario</li> <li>Installazione/manutenzione di impianti speciali per la sicurezza e per il cablaggio strutturato</li> </ol>	Sezione 1 Comparti vari
21	OPERATORE DELLA GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE		Sezione 1 Comparti vari
22	OPERATORE GRAFICO	<ol style="list-style-type: none"> <li>Impostazione e realizzazione della stampa</li> <li>Ipermediale</li> </ol>	Sezione 1 Comparti vari
23	OPERATORE INFORMatico		Sezione 1 Comparti vari
24	OPERATORE MECCANICO	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lavorazioni meccanica, per asportazione e deformazione</li> <li>Saldatura e giunzione dei componenti</li> <li>Montaggio componenti meccanici</li> <li>Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici</li> <li>Fabbricazione e montaggio/installazione di infissi, telai e serramenti</li> </ol>	Sezione 1 Comparti vari
25	OPERATORE DEL MONTAGGIO E DELLA MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO		Sezione 1 Comparti vari
26	OPERATORE DEL BENESSERE	<ol style="list-style-type: none"> <li>Erogazione di trattamenti di acconciatura</li> <li>Erogazione dei servizi di trattamento estetico</li> </ol>	Sezione 2 Benessere

(\*) Si rende possibile la presentazione di uno specifico progetto che individui la corretta correlazione della figura di Operatore della trasformazione agroalimentare: profilo regionale gestione cantina, presentazione prodotto e conduzione vigneto” presentata dal CNOS FAP Veneto per la sede di Bardolino al nuovo Repertorio 2019

